



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 168

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni degli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2131, in data 15 aprile 2011, con il quale la soc. Maggioli S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna (RN), ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo denominato "Gatso GTC-GS11", per l'accertamento delle infrazioni commesse ad intersezioni

regolate da semaforo indicante luce rossa e per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità;

VISTO il decreto dirigenziale n.2980,in data 25 giugno 2014, con il quale la soc. Maggioli S.p.A. ha ottenuto l'estensione di approvazione del dispositivo "Gatso GTC-GS11" ad una versione denominata "Gatso GTC-GS11/IR" che si caratterizza per l'applicazione di un filtro ad infrarosso da 850nm davanti al flash;

VISTA la nota in data 3 novembre 2014,integrata con atti pervenuti in data 7 gennaio 2015,con la quale la soc. Maggioli S.p.A. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "Gatso GTC-GS11",per la funzione di rilevatore di velocità ad una versione che prevede l'implementazione di software per le riprese frontali con oscuramento automatico del lunotto anteriore;

VISTA la nota n. 214, in data 20 gennaio 2015,con la quale questa direzione ha trasmesso alla presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. Maggioli S.p.A., unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;

VISTO il parere n.11/15, reso nella adunanza del 13 novembre 2015, pervenuto a questo Ufficio in data 8 gennaio 2016, con il quale l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo con le seguenti, raccomandazioni e verifiche: che è necessaria una adeguata sperimentazione al vero al fine di verificare in concreto l'efficacia della funzione di oscuramento in automatico del parabrezza e che la gestione operativa del sistema sia riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia;

VISTA la nota 98,in data 8 gennaio 2016, con la quale questa Direzione ha comunicato alla soc. Maggioli S.p.A. la necessità che sia effettuata la sperimentazione prescritta dal parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

VISTA la nota del 13 dicembre 2016,pervenuta a questo Ufficio in data 4 gennaio 2017,con la quale il comando di Polizia Locale della Unione di Comuni Terre del Serio ha trasmesso i risultati della sperimentazione effettuata lungo la SP1 ex SS1 Km 188+954 direzione Milano;

CONSIDERATO che i risultati della sperimentazione hanno evidenziato l'efficacia della funzione di oscuramento in automatico del parabrezza;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con sentenza n.113 del 18 giugno 2015, ha ritenuto che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura;

D E C R E T A

Art.1. E' estesa l'approvazione del dispositivo denominato "Gatso GTC-GS11", concessa alla ditta Maggioli S.p.A,con sede a Santarcangelo di Romagna (RN), limitatamente alla funzione di rilevatore di velocità, alla versione con l'implementazione di software per le riprese frontali con oscuramento automatico del lunotto anteriore.

Restano valide le prescrizioni contenute negli articoli 1, 2,3 e 4 del decreto dirigenziale n.2131 del 15 aprile 2011.

Art.2. Le apparecchiature commercializzate nella versione che prevede l'oscuramento automatico del lunotto anteriore devono essere fornite dei manuali di cui al decreto n.2131 e del manuale di istruzioni allegato alla domanda di estensione di approvazione depositato presso questo Ufficio.

Art.3 L'approvazione del dispositivo "Gatso GTC-GS11", come misuratore di velocità, anche nella versione con oscuramento automatico del lunotto anteriore, ha validità ventennale a decorrere dal 15 aprile 2011, data di emissione del decreto dirigenziale 2131.

Art.4 Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "Gatso GTC-GS11", come misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.

Art.5. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 2131 del 15 aprile 2011, del decreto n.2980 del 25 giugno 2014 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

16/01/2017

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)